

Condizioni generali per l'acquisto di beni e servizi (Italia)

1. Oggetto dell'accordo

- 1.1. Le parti concordano che SSM acquisterà dal fornitore gli articoli indicati nell'ordine («Merci») e i servizi («Servizi») sulla base di un ordine scritto accettato dal fornitore («Ordine»). Per ogni ordine si applicano le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Merci e Servizi («CGA»). Gli ordini nell'ambito di un contratto di quantità, che autorizzano SSM a richiedere una quantità prestabilita di merci a un prezzo prestabilito entro un periodo di tempo prestabilito, sono soggetti, oltre alla CGA, alle condizioni aggiuntive stabilite nel contratto di quantità («Condizioni Aggiuntive»), che possono differire dalle disposizioni della CGA.
- 1.2. L'Ordine, le CGA, le Condizioni Aggiuntive (se presenti), nonché tutte le altre informazioni, dati o materiali trasmessi o concordati da SSM, costituiscono l'intero accordo («Accordo») tra SSM e il fornitore.
- 1.3. Ogni acquisto di Servizi comprende automaticamente l'acquisto e le informazioni derivante dalla Fornitura dei rispetti Servizi o ad essi correlati, inclusi, ma non limitati a documenti, rapporti, dati, diagrammi, disegni e specifiche («Risultati del lavoro»). Affinché indicazione espressa contraria, per i risultati del lavoro si applicano le stesse disposizioni previste per le merci in queste CGA.
- 1.4. Il termine «Aziende Affiliate» si riferisce a qualsiasi entità giuridica (registrata o meno) che attualmente o in futuro possieda direttamente o indirettamente una parte, sia posseduta da una parte o sia sotto proprietà comune con essa, attraverso una partecipazione di maggioranza del 50% o più dei diritti di voto o del capitale. Il fornitore accetta e dichiara che le sue aziende affiliate che (i) SSM e le sue aziende affiliate possano ordinare merci e servizi dal fornitore e dalle sue aziende affiliate secondo i termini dell'Accordo, e (ii) accettino gli ordini di SSM e delle sue aziende affiliate e li gestiscano.
- 1.5. Qualora un'azienda affiliata di SSM ordini merci o servizi dal fornitore o da una delle sue aziende affiliate, tale azienda affiliata di SSM, e se del caso, il fornitore o la rispettiva azienda affiliata del fornitore, saranno responsabili dell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti dall'Accordo, e i termini «SSM», «fornitore», «partito» e «parti» utilizzati nell'Accordo si riferiranno alle rispettive parti contrattuali.
- 1.6. In caso di conflitti o discrepanze tra i documenti contrattuali e affinché non sia stato fatto un accordo scritto esplicito tra le parti, si applicherà il seguente ordine di priorità: (i) Ordine, (ii) tutte le altre informazioni, dati o materiale trasmessi o concordati da SSM, (iii) Condizioni Aggiuntive e (iv) CGA.

2. Processo d'ordine

- 2.1. Ad eccezione degli ordini nell'ambito di contratti di quantità che non richiedono la conferma da parte del fornitore, ogni ordine deve essere confermato dal fornitore entro 5 giorni di calendario dal ricevimento. Entro tale termine, il fornitore deve segnalare a SSM eventuali informazioni mancanti che giustifichino l'impedimento di confermare l'ordine. SSM fornirà al fornitore le informazioni mancanti e il fornitore dovrà confermare l'ordine entro un giorno di calendario dal ricevimento delle informazioni mancanti. Se il fornitore non conferma l'ordine né informa SSM delle informazioni mancanti che giustifichino la necessità per confermare l'ordine, entro i termini indicati nelle frasi precedenti, l'ordine si considera confermato. Con l'esecuzione parziale o totale dell'accordo, il fornitore conferma implicitamente l'ordine.
- 2.2. Il fornitore si impegna a raccogliere in anticipo tutte le informazioni necessarie per la consegna delle merci e la fornitura dei servizi previsti dall'accordo.
- 2.3. Nessuna delle condizioni commerciali indicate, fornitore o contenute in un'offerta, un ordine, una conferma d'ordine, nel sistema di ordinazione di SSM o in un altro documento fa parte dell'accordo. Le parti rinunciano a tutti i diritti che avrebbero altrimenti qualora si appellassero a tali condizioni commerciali e dichiarano che le loro aziende affiliate rinunciano a tutti i diritti.

3. Richiesta di modifica

- 3.1. Ciascuna parte può, in buona fede, richiedere in qualsiasi momento una modifica dei beni e servizi ordinati, dei metodi di produzione, dei processi di produzione o dei materiali («richiesta di modifica»)
- 3.2. Quando viene presentata una richiesta di modifica, il fornitore deve fornire a SSM il prima possibile, ma non oltre 5 giorni di calendario, un riepilogo che descriva la fattibilità e gli effetti della richiesta di modifica ("riepilogo"). Dopo aver ricevuto il riepilogo, SSM informa il fornitore della propria decisione di procedere con la richiesta di modifica come indicato nel riepilogo, di procedere con la richiesta di modifica con riserva di determinate modifiche al riepilogo o di non procedere con la richiesta di modifica.
- 3.3. Se SSM comunica al fornitore ai sensi del punto 3.2 che la richiesta di modifica deve essere eseguita come descritto nel riepilogo, l'ordine o parte dell'accordo sarà automaticamente modificato in conformità con il riepilogo. Se SSM comunica al fornitore ai sensi del punto 3.2 che la richiesta di modifica deve essere portata avanti subordinatamente a determinate modifiche al riepilogo, SSM proporrà tali modifiche al fornitore, e le parti raggiungeranno un accordo reciproco sui punti in sospeso in buona fede il prima possibile, e comunque entro 10 giorni di calendario dall'arrivo delle modifiche proposte da SSM al fornitore; in caso contrario, la richiesta di modifica sarà considerata ritirata da SSM. Se SSM comunica al fornitore ai sensi del punto 3.2 che la richiesta di modifica non deve essere portata avanti, o se SSM non comunica al fornitore ai sensi del punto 3.2 o della frase precedente come procedere con la richiesta di modifica, la richiesta di modifica sarà considerata ritirata da SSM.
- 3.4. Se una richiesta di modifica viene attuata in conformità con il punto 3.3, il fornitore dovrà modificare di conseguenza tutta la documentazione richiesta da SSM e inviare tale documentazione modificata in formato elettronico, in lingua inglese e in qualsiasi altra lingua richiesta dai clienti di SSM, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla data in cui SSM ha approvato l'attuazione della richiesta di modifica. Il fornitore dovrà fare del suo meglio per mantenere i costi derivanti da tale richiesta di modifica il più bassi possibile, inclusa, ma non limitata, la vendita dei materiali annullati ad altri clienti.
- 3.5. Finché una richiesta di modifica non viene attuata in conformità con il punto 3.3 e le parti non hanno concordato diversamente per iscritto, le parti continueranno a rispettare i loro obblighi contrattuali senza tenere conto della richiesta di modifica. Il fornitore non ha diritto a un risarcimento per i suoi sforzi relativi alla preparazione del riepilogo e alla valutazione di tale richiesta di modifica.
- 3.6. Se, a causa di una modifica della legge applicabile o dell'interpretazione della legge applicabile da parte di un tribunale, un'autorità governativa o qualsiasi altro organismo competente ("Modifica della legge"), l'esecuzione dell'accordo diventa totalmente o parzialmente illegale, la parte che viene a conoscenza della Modifica della legge deve informare l'altra parte entro 10 giorni di calendario. Successivamente, le parti negozieranno tempestivamente e in buona fede una modifica appropriata dell'accordo. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, SSM potrà risolvere l'accordo in conformità con i termini e le condizioni generali.

4. Prezzi e condizioni di pagamento

- 4.1. In cambio della fornitura di beni e della prestazione di servizi, SSM pagherà i prezzi per i beni e le tariffe per i servizi come stabilito nell'ordine ("Prezzi e Tariffe"). I Prezzi e le Tariffe sono esenti da IVA, ma includono tutte le altre tasse, dazi, tariffe, oneri, contributi, costi e altri addebiti (collettivamente "Tasse") da pagare in relazione all'esecuzione dell'accordo. Il fornitore è responsabile del pagamento di tutte queste Tasse, a meno che, in base alla legge applicabile, esse siano a carico diretto di SSM. Se SSM è tenuta a pagare Tasse in relazione all'esecuzione dell'accordo, il fornitore rimborserà SSM per tali

- pagamenti entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte di SSM.
- 4.2. Il fornitore deve presentare fatture conformi alle leggi vigenti, ai principi contabili generalmente accettati e ai requisiti stabiliti nell'accordo con SSM. Le fatture devono includere informazioni su entrambe le parti, come ad esempio (i) persone giuridiche, (ii) indirizzo delle persone giuridiche, (iii) persone di riferimento delle persone giuridiche, compresi i dati di contatto (telefono, fax, e-mail), nonché la data della fattura, il numero della fattura, il numero dell'ordine, la quantità, la descrizione delle merci (compreso il numero di parte), la descrizione dei servizi, il prezzo, la tariffa, la valuta, l'importo dell'IVA, il numero di partita IVA e il numero di identificazione doganale.
- 4.3. Dopo la consegna delle merci o la prestazione dei servizi, il fornitore deve emettere la relativa fattura e presentarla a SSM. Se non diversamente concordato nell'ordine, SSM deve pagare ogni fattura presentata e inoltrata a SSM entro 90 giorni di calendario dalla data della fattura. Se il pagamento viene effettuato da SSM entro 14 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura, SSM ha il diritto di detrarre uno sconto del 3% dall'importo totale della fattura. Il pagamento di una fattura da parte di SSM è subordinato al fatto che (i) il fornitore rispetti tutte le disposizioni dell'accordo, (ii) SSM abbia accettato le merci o i servizi e (iii) la fattura non venga contestata in buona fede da SSM. Se SSM non paga una fattura alla scadenza per i motivi sopra indicati, il fornitore rinuncia a far valere l'eccezione di inadempimento da parte di SSM. Il mancato pagamento di una fattura da parte di SSM non esonera in alcun caso il fornitore dall'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Il pagamento di una fattura da parte di SSM non implica la rinuncia da parte di SSM al diritto di richiedere l'adempimento dell'accordo da parte del fornitore.
- 4.4. Nel caso in cui SSM non abbia pagato una fattura entro la data di scadenza, SSM sarà in mora nel pagamento, fatto salvo quanto previsto del punto 4.3. In tal caso, il fornitore deve concedere a SSM un termine supplementare di almeno 30 giorni di calendario, calcolati a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte di SSM. Se SSM non ha ancora pagato la fattura al termine di questo periodo, il fornitore ha il diritto di richiedere interessi sull'importo scaduto pari all'1% annuo o al tasso previsto per legge, a partire dal primo giorno di mora fino al pagamento. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il pagamento degli interessi rappresenta l'unico ed esclusivo rimedio legale del fornitore in caso di ritardo di pagamento da parte di SSM.
- 4.5. Il fornitore accetta che SSM possa compensare gli importi dovuti al fornitore con gli importi che il fornitore deve a SSM.
- 5. Consegna di merci e prestazione di servizi**
- 5.1. La consegna delle merci a SSM deve avvenire alla data di consegna concordata secondo gli Incoterms 2020 indicati nell'ordine o, in assenza di un Incoterm concordato per iscritto, secondo gli Incoterms 2020, FCA (Free Carrier/Franco Vettore) sede legale del fornitore ("Consegna"). I servizi devono essere prestati al momento e nel luogo indicati nell'ordine o, in assenza di un luogo indicato, nel luogo comunicato da SSM.
- 5.2. Al più tardi al momento della consegna delle merci o della prestazione dei servizi, il fornitore deve fornire gratuitamente a SSM la documentazione tecnica, le schede tecniche dei prodotti, le dichiarazioni di conformità (es. CE), i disegni, i manuali di uso e manutenzione, le raccomandazioni per l'uso, le prescrizioni di prova, le istruzioni di montaggio, i materiali di formazione, i certificati di origine, la documentazione rilevante per la conformità commerciale e altri materiali e informazioni ragionevolmente richiesti da SSM (collettivamente "Documentazione"). La documentazione deve essere fornita in formato cartaceo o elettronico, in lingua inglese e in qualsiasi altra lingua richiesta dai clienti di SSM.
- 5.3. Ogni consegna di Merci o fornitura di Servizi sarà accompagnata da (i) un numero di ordine di acquisto, (ii) la quantità e la descrizione delle Merci o dei Servizi, (iii) una lista di imballaggio, (iv) una fattura commerciale, (v) il/i certificato/i di origine, (vi) la Documentazione e (vi) ogni altra informazione che SSM potrà ragionevolmente richiedere, il tutto in lingua inglese, purché non ci sia una comunicazione da parte di SSM.
- 5.4. Le merci o i servizi si considerano accettati da SSM solo dopo che SSM ha avuto un tempo ragionevole per ispezionarli o testarli successivamente alla consegna o fornitura, oppure, nel caso in cui un difetto delle merci o dei servizi non fosse ragionevolmente rilevabile durante l'ispezione, entro un tempo ragionevole dal momento in cui il difetto si è manifestato. L'obbligo di controllo da parte di SSM è limitato alla quantità, al tipo e ai difetti visibili o ai danni causati dal trasporto.
- 5.5. Con la consegna, la proprietà delle merci e della documentazione passa a SSM. La proprietà (titolo) dei risultati del lavoro passa a SSM al momento della loro creazione. Nel caso in cui un bene contenga software necessario per il funzionamento del bene stesso e tale software sia incorporato e fornito come parte integrante del bene ("Software incorporato"), la proprietà del software incorporato non passa a SSM.
- 5.6. Se il software incorporato contiene o utilizza software disponibile e accessibile pubblicamente, che chiunque può utilizzare, modificare e sviluppare ulteriormente, ma sempre in conformità con le condizioni di licenza sottostanti e pubblicamente accessibili ("software open source"), il fornitore deve specificare e informare SSM riguardo a qualsiasi software open source implementato nel software incorporato o da esso utilizzato, prima della consegna. Se SSM non approva i componenti del software open source contenuti nel software incorporato o da esso utilizzati, il fornitore si impegna a sostituire o scambiare, a proprie spese, i componenti del software open source interessati con software di qualità e funzionalità almeno equivalenti, accettati da SSM.
- 5.7. Il fornitore deve garantire che le merci siano immagazzinate, etichettate, imballate e trasportate secondo le condizioni dell'accordo di garanzia della qualità (Quality Assurance Agreement; "QAA") concordato tra le parti o, qualora non sia stato stipulato un QAA tra le parti, in modo tale che la qualità e la sicurezza delle merci siano preservate e che possano raggiungere la loro destinazione in buone condizioni. Il fornitore deve inoltre assicurarsi che le merci siano posizionate e fissate durante il trasporto in modo da poter essere scaricate e controllate senza difficoltà presso la destinazione finale. Il fornitore è inoltre obbligato a seguire tutte le istruzioni fornite da SSM.
- 5.8. Il rispetto delle date concordate per la consegna delle merci e delle date concordate per la fornitura dei servizi è di fondamentale importanza per SSM, e il fattore tempo è di cruciale importanza. In caso di ritardo nella consegna, il fornitore sarà automaticamente in mora e SSM non sarà obbligata a concedere un ulteriore periodo di tolleranza per la consegna o l'esecuzione. Se il fornitore rileva che (i) una data concordata non potrà essere rispettata, o ha motivo di ritenere che una data concordata non potrà essere rispettata, o (ii) un'altra circostanza potrebbe mettere a rischio l'adempimento del contratto, dovrà informare immediatamente SSM, indicando la causa del ritardo o dell'impedimento e una nuova data prevista. Tale comunicazione non limita in alcun modo la responsabilità del fornitore per il ritardo o per la violazione di altri obblighi contrattuali.
- 5.9. In caso di superamento della data di consegna, di un termine concordato o della data per la fornitura dei servizi, SSM ha il diritto di richiedere un risarcimento per il ritardo pari all'1% del prezzo e/o della tariffa stabiliti nell'ordine per ogni settimana di ritardo iniziata, fino a un massimo del 15% del prezzo e/o della tariffa stabiliti nell'ordine. Al raggiungimento del limite massimo del risarcimento per il ritardo, SSM può risolvere l'accordo, in conformità con i termini e condizioni generali, in tutto o in parte, oppure scegliere qualsiasi altro rimedio a sua disposizione. Il pagamento di un risarcimento per il ritardo non impedisce a SSM di avanzare ulteriori richieste di risarcimento danni nei confronti del fornitore.
- 5.10. In caso di ritardo, il Fornitore dovrà attenersi alle istruzioni di SSM e dovrà, a proprie spese, prendere le misure necessarie, a esclusiva discrezione di SSM, per consentire la consegna. In tali

casi, alla consegna della Merce si applicheranno gli Incoterms 2020, DDP (Delivered Duty Paid) presso un luogo stabilito da SSM.

6. documenti e verifiche

- 6.1. Su richiesta di SSM, il fornitore deve immediatamente rivelare tutti i subfornitori che utilizza per la produzione e la fornitura delle merci o di parti di esse, o per la prestazione dei servizi.
- 6.2. Il fornitore è obbligato a conservare documentazione e informazioni complete, accurate e aggiornate, rilevanti per l'accordo, per un periodo di almeno 10 anni di calendario dalla data di consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi, o dalla cessazione dell'accordo, a seconda di quale evento si verifichi successivamente.
- 6.3. SSM ha il diritto, in qualsiasi momento prima o dopo la consegna delle merci o la prestazione dei servizi e durante l'orario lavorativo consueto, di ispezionare, da sola o insieme ai propri clienti, o con il supporto di terzi, previa comunicazione al fornitore e a propria discrezione: (i) gli impianti di produzione o altre strutture, (ii) i processi produttivi e operativi, (iii) e le informazioni aziendali del fornitore, per verificare la conformità all'accordo. Su richiesta di SSM, il fornitore deve fornire campioni di prova delle merci o delle parti o dei materiali in esse contenuti.
- 6.4. Se il risultato di tale verifica porta SSM a ritenere ragionevolmente che il fornitore non rispetti l'accordo, SSM informerà il fornitore, il quale dovrà immediatamente adottare, a proprie spese, le misure necessarie per garantire la conformità all'accordo e risolvere prontamente la non conformità. Inoltre, su richiesta di SSM, il fornitore dovrà effettuare controlli aggiuntivi a proprie spese. Il fornitore si farà carico dei costi per il primo e gli ulteriori controlli effettuati da SSM.

7. Garanzia

- 7.1. Il fornitore garantisce che le merci, durante il periodo di garanzia applicabile, (i) saranno conformi all'accordo, alle leggi e ai regolamenti applicabili, nonché ai requisiti di SSM, inclusi, ma non limitati a, specifiche, standard di qualità, istruzioni e documentazione, o, in mancanza di questi, in conformità con le pratiche, procedure e standard generalmente riconosciuti nel rispettivo settore, (ii) saranno idonee allo scopo previsto e di qualità commerciale, (iii) saranno prive di difetti di progettazione, materiali e lavorazione, (iv) non violeranno i diritti di terzi, (v) al momento della consegna saranno nuove e inutilizzate, (vi) saranno conformi ai campioni approvati da SSM (se presenti) e (vii) non saranno in alcun modo gravate da diritti di terzi (pegno, rivendicazione di proprietà, comproprietà, proprietà condivisa, ecc.).
- 7.2. Dalla garanzia del fornitore sono escluse l'usura normale, la mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione scritte che il fornitore ha fornito a SSM prima della consegna delle merci, nonché le riparazioni o modifiche eseguite da SSM o da terzi per conto di SSM senza il previo consenso del fornitore.
- 7.3. Il fornitore garantisce che la documentazione è conforme all'accordo, alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 7.4. Il fornitore garantisce che i servizi (i) siano conformi all'accordo, alle leggi e ai regolamenti applicabili, nonché ai requisiti comunicati da SSM, inclusi, ma non limitati a, specifiche, standard di qualità, istruzioni e documentazione, o, in mancanza di questi, siano forniti in conformità con le pratiche, procedure e standard generalmente riconosciuti nel rispettivo settore, (ii) siano eseguiti con la massima cura e competenza, e (iii) non violino i diritti di terzi.
- 7.5. Il fornitore garantisce di prendere tutte le misure necessarie, in conformità con gli standard industriali comuni, per evitare l'introduzione consapevole o inconsapevole di virus informatici, trojan, rootkit, spyware, malware o altro software non divulgato o non autorizzato nelle merci o attraverso la prestazione dei servizi.
- 7.6. Se le garanzie, le dichiarazioni, gli obblighi, le condizioni, le garanzie o altre disposizioni di terzi relative alla qualità, composizione, approvvigionamento, lavorazione, fornitura o diritti (sia espressi che impliciti) in relazione a merci o servizi

("Garanzia OEM") sono interpretate in modo tale che la garanzia o una protezione equivalente vadano oltre la durata di una garanzia o protezione equivalente garantita dal fornitore o oltre l'ambito di tale garanzia o protezione equivalente, il fornitore deve garantire che SSM goda di tale garanzia OEM.

- 7.7. Se non diversamente specificato nell'accordo, il periodo di garanzia per le merci è (i) di 24 mesi dalla data in cui il cliente di SSM ha accettato definitivamente le merci o il prodotto di SSM in cui le merci sono incorporate, oppure (ii) di 36 mesi dalla consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Per le merci riparate o sostituite, il periodo di garanzia si estende di 18 mesi dalla riparazione o sostituzione riuscita, oppure resta valido il periodo di garanzia rimanente della garanzia originale, se il periodo rimanente è più lungo.
- 7.8. Se, durante il periodo di garanzia indicato al punto 7.7 e per un periodo di 60 mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia, vengono riscontrati ripetutamente difetti della stessa natura o causa nelle merci ("difetti di serie"), SSM deve comunicarlo al fornitore. SSM può, a sua discrezione, (i) richiedere al fornitore di esaminare tutte le merci potenzialmente interessate e di sostituirle o ripararle entro un periodo ragionevole, (ii) chiedere al fornitore di proporre un piano di risoluzione entro 3 giorni di calendario, oppure (iii) proporre altre misure di risoluzione che siano soddisfacenti per SSM. Qualora SSM richieda al fornitore di eseguire riparazioni o sostituzioni a causa di un difetto di serie, il fornitore è obbligato a riparare o sostituire tutte le parti simili, comprese quelle finora non interessate, a meno che il fornitore possa dimostrare adeguatamente che solo un determinato lotto è interessato. Tutti i costi associati a un difetto di serie sono a carico del fornitore e includono, senza limitazione, i costi per smontaggio, montaggio, trasporto, risoluzione di tutti i danni causati dalla riparazione alle apparecchiature, nonché i costi per i tempi di inattività dei clienti di SSM.
- 7.9. Se il fornitore non esegue le sostituzioni o le riparazioni entro i termini concordati o non propone un piano di risoluzione soddisfacente per SSM o altre riparazioni, SSM, i suoi clienti o il rispettivo proprietario delle merci possono eseguire una riparazione adeguata autonomamente o tramite terzi e richiedere al fornitore il rimborso dei costi ragionevoli sostenuti per l'attuazione di tale riparazione, inclusi i costi ragionevoli per la gestione e l'elaborazione.
- 7.10. Se il Fornitore respinge una richiesta di garanzia, deve effettuare a proprie spese un'adeguata analisi delle cause ("Analisi del Fornitore") della merce presumibilmente difettosa e fornire a SSM i risultati dell'analisi entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di garanzia.
- 7.11. Se i risultati dell'analisi del fornitore non confermano un difetto delle merci presumibilmente difettose, SSM può, a proprie spese, eseguire o far eseguire un'analisi delle cause ("Analisi SSM") delle presunte merci difettose e comunicare al fornitore i risultati dell'analisi entro 20 giorni di calendario dal ricevimento dell'analisi del fornitore. Su richiesta di SSM, il fornitore deve garantire a SSM l'accesso a siti, informazioni e persone necessarie per SSM per l'esecuzione dell'Analisi SSM.
- 7.12. Se il risultato dell'Analisi SSM non coincide con quello dell'analisi del fornitore e il fornitore non accetta l'Analisi SSM, ciascuna parte può, a nome di entrambe le parti, incaricare la SGS SA, 1 Place des Alpes, 1211 Ginevra, Svizzera, o un'altra terza parte concordata dalle parti, di nominare un esperto indipendente e riconosciuto nel campo pertinente ("Esperto") per effettuare un'analisi ("Analisi dell'Esperto") delle presunte merci difettose. Su richiesta dell'Esperto, il fornitore deve fornire all'Esperto accesso a siti, informazioni e persone necessarie all'Esperto per l'esecuzione dell'Analisi dell'Esperto. Il risultato dell'Esperto è vincolante per entrambe le parti. I costi dell'Esperto saranno a carico della parte che ha richiesto l'analisi, salvo il diritto alla piena restituzione da parte della parte interessata se la posizione di quest'ultima prevale a causa dei risultati dell'Esperto.
- 7.13. Nonostante le richieste di garanzia (tra cui quelle durante un'analisi del fornitore o di SSM in corso) o altre violazioni dell'accordo o della legge applicabile, il fornitore continuerà a

fornire le merci interessate a SSM, a meno che SSM non comunichi diversamente.

- 7.14. In caso di violazione degli obblighi di garanzia stabiliti nel presente documento, SSM ha il diritto di richiedere le misure di risoluzione dei difetti previste al punto 8.

8. Risoluzione dei difetti

- 8.1. In caso di violazione della garanzia o dell'accordo, SSM informerà il fornitore di tale violazione e gli darà l'opportunità di risolverla rapidamente, a meno che la violazione non possa essere sanata. Inoltre, SSM si riserva il diritto di rivendicare i danni che SSM ha subito a causa della violazione da parte del fornitore.

- 8.2. Se il fornitore non risolve la violazione entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione da parte di SSM o entro un altro termine concordato per iscritto tra le parti, SSM ha il diritto, a propria discrezione e a spese del fornitore, di intraprendere una o più delle seguenti azioni: (i) concedere al fornitore un'altra opportunità per effettuare lavori aggiuntivi necessari per risolvere la violazione contrattuale, (ii) eseguire ulteriori lavori (o incaricare un terzo di eseguirli) necessari per risolvere la violazione contrattuale, (iii) richiedere una riduzione del prezzo ragionevole stabilita da SSM, (iv) richiedere una riparazione immediata o una sostituzione delle merci difettose o una ripetizione dei servizi, (v) rifiutare ulteriori merci e servizi forniti dal fornitore, senza però esonerare il fornitore dalla responsabilità per le merci e i servizi difettosi, (vi) rivendicare danni che SSM ha subito a causa della violazione da parte del fornitore, (vii) risolvere il contratto in conformità con i termini e le condizioni generali (CGA), in tutto o in parte.

- 8.3. Il fornitore è responsabile di tutti i costi sostenuti da una delle due parti nell'esecuzione dei lavori di riparazione, compresi, ma non limitati a, i costi di trasporto, rimozione, reinstallazione, lavoro in loco o presso il sito in cui si trovano le merci difettose, smaltimento dei materiali e spese per alloggio e vitto. SSM deve essere trattato come prioritario e il fornitore deve adottare tutte le misure che siano soddisfacenti per SSM al fine di consentire la risoluzione dei difetti, come ad esempio lavoro notturno, straordinari, lavoro nei fine settimana, lavoro durante le festività, trasporto aereo e modifica delle ferie, senza limitarsi a ciò.

9. Proprietà Intellettuale

- 9.1. Il termine "Proprietà Intellettuale (Diritti)" comprende brevetti, modelli di utilità, disegni industriali, nomi commerciali, marchi, diritti d'autore, software, know-how, segreti commerciali, disegni, scoperte, invenzioni, informazioni tecniche, processi, metodi di produzione o altre operazioni e qualsiasi altra proprietà intellettuale, nonché tutti i diritti, le domande, i miglioramenti, le modifiche o le estensioni di quanto descritti.

- 9.2. Le parti riconoscono e concordano che tutta la proprietà intellettuale creata da una parte prima dell'entrata in vigore dell'accordo o al di fuori dell'ambito di applicazione dell'accordo, o in possesso della stessa, o per la quale ha ottenuto una licenza, così come tutte le modifiche successive ad essa ("proprietà intellettuale già esistente") appartiene esclusivamente alla parte interessata o a terzi.

- 9.3. Il fornitore riconosce con la presente che la proprietà intellettuale di SSM o di una delle sue affiliate ("Proprietà Intellettuale di SSM (Diritti)") è di proprietà esclusiva e assoluta di SSM o delle sue affiliate e si impegna ad utilizzare la proprietà intellettuale di SSM esclusivamente per la produzione e la fornitura delle merci o per la prestazione dei servizi per SSM nell'ambito dell'accordo, e non a utilizzarla a proprio vantaggio o per altri scopi o a appropriarsene. Il fornitore deve istituire un sistema e una procedura efficaci, a soddisfazione di SSM, per garantire che i diritti di proprietà intellettuale di SSM siano protetti da qualsiasi uso, divulgazione o violazione non autorizzata.

- 9.4. Con la presente, il fornitore concede a SSM, ai suoi clienti e a tutti gli utenti una licenza mondiale, irrevocabile, a tempo indeterminato, trasferibile, non esclusiva e gratuita per l'uso della proprietà intellettuale del fornitore o di una delle sue affiliate, incluso, se richiesto da SSM, la proprietà intellettuale

già esistente del fornitore o di una delle sue affiliate ("Proprietà Intellettuale del Fornitore (Diritti)") in relazione alle merci e ai servizi, o si assicura che tali diritti siano concessi. In particolare, questa licenza, che si riferisce alla proprietà intellettuale del fornitore, comprende, senza limitazione, il diritto di (i) mantenere, gestire, sviluppare e modificare le merci o i servizi o parti di essi e tutti i materiali utilizzati in relazione a essi e (ii) fornire le merci o i servizi tramite terzi. Il fornitore si impegna a mantenere la Proprietà Intellettuale del Fornitore (Diritti).

- 9.5. Qualora il software incorporato o una sua parte sia di proprietà di terzi, il fornitore deve procurare per SSM, per i suoi clienti e per tutti gli utenti una licenza mondiale, irrevocabile, a tempo indeterminato, trasferibile, non esclusiva e gratuita da tale terzo prima della consegna e garantire che queste licenze siano mantenute per tutta la durata del software incorporato.

- 9.6. Con la presente, il fornitore concede a SSM una licenza mondiale, irrevocabile, a tempo indeterminato, trasferibile, non esclusiva e gratuita per l'uso di testi, illustrazioni, fotografie, marchi SSM e altri contenuti contenuti nella documentazione (come definito nel punto 5.2) per creare la propria documentazione per le merci o i servizi, con la quale SSM può utilizzare tale documentazione senza alcuna restrizione e senza attribuzione.

- 9.7. Il fornitore trasferisce a SSM i diritti di proprietà sulla proprietà intellettuale sui risultati del lavoro per l'intera durata di tali diritti, indipendentemente da dove nel mondo possano essere esercitati, o li trasferirà a richiesta di SSM. Il fornitore si impegna a (i) eseguire e fornire, a richiesta di SSM e a spese del fornitore, tutti i documenti e le cessioni aggiuntive che SSM ha legittimamente bisogno per poter utilizzare liberamente la proprietà intellettuale sui risultati del lavoro e (ii) intraprendere tutte le ulteriori azioni necessarie per completare i diritti di proprietà di SSM sulla proprietà intellettuale sui risultati del lavoro o registrare SSM come proprietario della proprietà intellettuale sui risultati del lavoro presso un registro. Il fornitore rinuncia espressamente al suo diritto di essere nominato come autore o creatore della proprietà intellettuale sui risultati del lavoro. Inoltre, il fornitore garantisce, tramite accordi scritti, che le sue affiliate e tutti i terzi coinvolti nell'adempimento dell'accordo rinunciano a questo diritto.

- 9.8. Tutta la Proprietà Intellettuale creata dal Fornitore o da una delle sue Affiliate nell'esecuzione dell'Accordo e incorporata nei Beni o relativa ai Processi di Produzione o ai Servizi ("Proprietà Intellettuale di Nuova Creazione (Diritti)") apparterrà esclusivamente a SSM. Il fornitore trasferisce a SSM tutti i diritti di proprietà sulla proprietà intellettuale creata ex novo (Diritti) o la trasferirà a richiesta di SSM a SSM, per l'intera durata di tali diritti, indipendentemente da dove nel mondo possano essere rivendicati. Il fornitore si impegna a (i) eseguire o fornire, a richiesta di SSM e a spese del fornitore, tutti i documenti e le cessioni aggiuntive che SSM ha legittimamente bisogno per poter utilizzare liberamente la proprietà intellettuale creata ex novo (Diritti), e (ii) intraprendere tutte le ulteriori azioni necessarie per perfezionare la proprietà di SSM sulla proprietà intellettuale creata ex novo (Diritti) o registrare SSM come proprietario della proprietà intellettuale creata ex novo (Diritti) presso un registro. Il fornitore rinuncia espressamente al suo diritto di essere nominato come autore o creatore della proprietà intellettuale creata ex novo (Diritti). Inoltre, il fornitore garantisce, tramite accordi scritti, che le sue affiliate e tutti i terzi coinvolti nell'adempimento dell'accordo rinunciano a questo diritto.

- 9.9. Se le merci o i servizi violano o presumibilmente violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi, il fornitore deve, a proprie spese e rischio, manlevare, risarcire e difendere SSM e le sue affiliate da qualsiasi pretesa di terzi relativa a tale (presunta) violazione dei diritti di proprietà intellettuale. SSM può fornire un ragionevole supporto al fornitore, a condizione che il fornitore abbia preventivamente accettato per iscritto di risarcire SSM per tutti i costi sostenuti da SSM in relazione a tale supporto. Il fornitore risarcirà SSM per tutti i costi (inclusi costi legali e altre spese e oneri), responsabilità, sanzioni, interessi, spese, danni e perdite derivanti da una (presunta) violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

9.10. Se SSM viene citata in giudizio per violazione in relazione ai Beni o ai Servizi, il Fornitore dovrà, a sue spese ma a discrezione di SSM, prontamente (i) procurare a SSM il diritto di continuare a utilizzare i Beni, (ii) modificare i Beni in modo che non siano più in violazione pur mantenendo la funzionalità e la conformità alle Specifiche, o (iii) sostituire i Beni con Beni di analoga funzionalità e conformità o fornire i Servizi in modo che non siano più in violazione.

10. Conformità alle leggi e ai regolamenti

10.1. Il fornitore deve fornire i beni e i servizi in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili, norme procedurali, linee guida e altri requisiti del rispettivo governo o autorità governativa. Qualora questi requisiti siano più che raccomandazioni e non siano obbligatori, lo standard di conformità che il fornitore deve raggiungere deve corrispondere alle migliori pratiche generalmente riconosciute del rispettivo settore.

10.2. Il fornitore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per produrre e fornire i beni e per fornire i servizi a SSM.

10.3. Il fornitore si impegna a rispettare sempre l'ultima versione del codice di condotta per i fornitori, disponibile sul seguente sito web: [Politica sulla privacy - Privacy Statement | SSM - Schärer Schweiter Mettler AG](#).

10.4. Le parti riconoscono che i beni e i servizi forniti ai sensi dell'accordo possono essere soggetti a leggi e regolamenti sul controllo commerciale ("leggi sul controllo commerciale") che richiedono l'autorizzazione dell'autorità competente per il controllo delle esportazioni. Il fornitore assicura e garantisce di rispettare tutte le normative relative all'esportazione o alla riesportazione o restrizioni sulla riesportazione imposte da una giurisdizione applicabile ai beni o servizi nell'ambito dell'accordo. Inoltre, il fornitore assicura e garantisce di non fornire beni, servizi, documentazione tecnica, tecnologia o know-how ricevuti in un paese soggetto a tali requisiti o restrizioni senza avere la necessaria licenza o autorizzazione, né di eseguire o riesportare. Il fornitore deve informare SSM immediatamente se la fornitura di beni o la prestazione di servizi nell'ambito dell'accordo è o diventa soggetta a leggi sul controllo commerciale.

10.5. Il fornitore deve informare SSM di tutte le sostanze potenzialmente pericolose o chimiche nei beni. Il fornitore deve fornire a SSM, al più tardi 10 giorni di calendario prima della data di consegna dei beni, copie di tutte le schede di sicurezza applicabili e tutte le relative istruzioni speciali di manipolazione per i beni. Il fornitore assicura e garantisce che i beni siano privi di amianto, a meno che il fornitore non abbia informato SSM dell'amianto prima della consegna dei beni e SSM abbia accettato ciò per iscritto.

10.6. Entrambe le parti assicurano di non effettuare, né direttamente né indirettamente, pagamenti, regali o altre promesse ai propri clienti, ai funzionari governativi o ai rappresentanti, ai direttori e ai dipendenti della rispettiva parte o di un'altra parte in modo da violare le leggi applicabili (compresi, ma non limitati a, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, il Bribery Act del Regno Unito e, se applicabile, le normative emanate dagli stati membri e dai firmatari della Convenzione OCSE sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali) e di rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le normative e le regole pertinenti contro la corruzione e la corruzione. Nessuna delle parti o delle sue affiliate è obbligata, ai sensi dell'accordo, a rimborsare all'altra parte i corrispettivi già effettuati o promessi.

10.7. SSM e le aziende affiliate a SSM trattano informazioni relative a persone identificate o identificabili ("Dati personali") in conformità ai principi delineati nell'informativa sulla privacy di SSM disponibile sul seguente sito web: [Privacy Statement | SSM - Schärer Schweiter Mettler AG](#). Il fornitore ha l'obbligo di informare i direttori, i dirigenti, i dipendenti e altre persone da lui incaricate riguardo a questi principi di trattamento. Il fornitore assicura di essere in grado di rispondere in modo appropriato e di adottare misure adeguate in caso di incidenti di sicurezza informatica. Il fornitore deve segnalare a SSM, entro 48 ore, gli incidenti di sicurezza informatica che riguardano

informazioni su SSM, sulle aziende affiliate a SSM o su direttori, dirigenti e dipendenti di SSM o delle aziende affiliate a SSM. In queste segnalazioni devono essere fornite informazioni pertinenti riguardo all'incidente, comprese le misure che sono state adottate o sono pianificate per mitigare gli effetti negativi di tale incidente e prevenire ulteriori incidenti simili in futuro. Il fornitore deve adottare misure fisiche, tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato ai rischi specifici, assicurando la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Il fornitore è consapevole che il trattamento dei dati personali potrebbe richiedere la stipula di ulteriori contratti di trattamento dati o di protezione dei dati con SSM o con le sue aziende affiliate. Qualora tali contratti aggiuntivi non siano stati stipulati all'inizio, il fornitore, le sue aziende affiliate o i subappaltatori sono tenuti a stipulare prontamente tali contratti, come richiesto da SSM e in conformità con la normativa vigente o con un'autorità competente in materia di protezione dei dati o un'altra autorità competente.

10.8. Il fornitore si impegna a stabilire e mantenere una procedura adeguata alla propria dimensione e alle proprie circostanze per la diligenza in materia di diritti umani, al fine di identificare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti delle proprie attività sui diritti umani delle persone che sono direttamente o indirettamente colpite dalle proprie catene di approvvigionamento, in conformità con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011. Tale procedura di diligenza in materia di diritti umani deve essere conforme alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico per il settore della parte interessata, oppure, in mancanza di tali linee guida specifiche per settore, alle linee guida dell'OCSE sulla due diligence per un comportamento aziendale responsabile del 2018.

10.9. Il fornitore è obbligato a impegnarsi con la massima diligenza a raggiungere gli obiettivi della Direttiva dell'UE sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) e del Protocollo sui gas a effetto serra (Greenhouse Gas Protocol, GGP) a proprie spese, e a supportare SSM nel raggiungimento di tali obiettivi. In particolare, il fornitore si impegnerà a fare tutto il possibile per convertire completamente il riscaldamento e il raffreddamento delle proprie strutture e di quelle delle aziende a lui collegate a fonti di energia rinnovabili entro il 1° gennaio 2030, a proprie spese. Inoltre, il fornitore dovrà fornire a SSM, entro un termine ragionevole fissato da SSM, un piano di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di Scope 1 e Scope 2 del GGP, nonché un piano per il raggiungimento degli obiettivi di Scope 3 del GGP.

10.10. Il fornitore accetta di fornire a SSM il supporto e la collaborazione richiesti da SSM affinché SSM e i suoi clienti possano conformarsi pienamente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In caso di violazione del punto 10 da parte del fornitore, SSM può risolvere il contratto in conformità con i termini e le condizioni generali, in tutto o in parte.

11. Riservatezza

11.1. Il fornitore deve trattare come strettamente riservate tutte le informazioni, i dati o i materiali che sono designati come riservati o che sono effettivamente di natura riservata o non pubblica e che sono divulgati o messi a disposizione del fornitore e delle sue aziende collegate da SSM e dalle sue aziende collegate, indipendentemente dal fatto che tali informazioni, dati o materiali si riferiscano a SSM, alle sue aziende collegate o a terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i disegni, le specifiche, la documentazione, le invenzioni, i processi, i concetti commerciali, le informazioni commerciali o know-how tecnico o commerciale (di seguito, collettivamente, "Informazioni riservate").

11.2. Il fornitore prenderà delle adeguate misure di sicurezza per proteggere le informazioni riservate contro l'accesso non autorizzato o la divulgazione non autorizzata, in particolare quando si trattano informazioni riservate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, e proteggere tali informazioni riservate in conformità con gli standard di protezione

Condizioni generali per l'acquisto di merci e servizi (Italia)

generalmente riconosciuti nel settore pertinente o in modo simile e nella stessa misura in cui protegge le proprie informazioni riservate e non pubbliche, a seconda di quale standard sia il più elevato.

- 11.3. Il fornitore può divulgare informazioni riservate solo alle sue società affiliate, dipendenti, rappresentanti e subappaltatori che ne hanno bisogno per l'esecuzione dell'accordo, o quando devono riprodurre informazioni riservate in tutto o in parte in una forma prevista nei rispettivi documenti contrattuali. Il fornitore deve garantire che questi dipendenti, agenti e subappaltatori siano soggetti a obblighi di riservatezza almeno altrettanto rigorosi e che li rispettino, come quelli a cui è soggetto il fornitore, e risponde senza limitazioni per le divulgazioni non autorizzate. Se si tratta di informazioni riservate particolarmente sensibili che, secondo l'opinione di SSM, richiedono un accordo di riservatezza separato, il fornitore accetta di concludere tale accordo.
 - 11.4. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni riservate per le quali il fornitore può dimostrare che (i) erano già conosciute dal fornitore prima della divulgazione da parte di SSM o della notifica da parte del fornitore, (ii) sono diventate generalmente note senza colpa del fornitore attraverso pubblicazioni o in altro modo, (iii) sono state divulgate al fornitore da un terzo che non ha alcun obbligo di riservatezza nei confronti di SSM, oppure (iv) devono essere divulgate in conformità a obblighi di legge vincolanti o a un'ordinanza di un tribunale.
 - 11.5. Su richiesta e a discrezione esclusiva di SSM, il fornitore deve immediatamente e a proprie spese restituire tutte le informazioni riservate a SSM o distruggere tutte le informazioni riservate e fornire a SSM una prova della completa distruzione.
- ### 12. Responsabilità
- 12.1. Il fornitore è responsabile in solido con le sue società affiliate per tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'accordo o in relazione ad esso. Inoltre, il fornitore è responsabile in solido per tutte le azioni o omissioni dei direttori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti e subappaltatori del fornitore o delle sue società affiliate.
 - 12.2. La responsabilità del fornitore riguardo a tutte le pretese che derivano dall'adempimento o dal mancato adempimento dell'accordo da parte del fornitore, delle società affiliate del fornitore o dei loro direttori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti o subappaltatori non deve superare complessivamente (i) il triplo del prezzo per le merci ordinate da SSM in conformità all'accordo e le spese per i servizi o (ii) CHF 1 milione, a seconda di quale importo sia superiore.
 - 12.3. Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 12.2 non si applicano in caso di (i) frode, inganno doloso, grave negligenza e dolo, (ii) violazione degli obblighi di riservatezza da parte del fornitore, (iii) riparazione dei difetti da parte di SSM in relazione a una violazione degli obblighi di garanzia o a un difetto di serie, (iv) responsabilità per prodotto, (v) violazione dei diritti di proprietà intellettuale, (vi) punto 10 e (vii) eventi di forza maggiore, qualora il fornitore abbia copertura assicurativa per le conseguenze di tali eventi.
 - 12.4. Il fornitore terrà SSM a distanza da tutte le obbligazioni, perdite, danni, lesioni, costi, cause, processi, pretese, richieste, spese o costi (riassunti come "Pretese") che sorgono in relazione all'adempimento o al mancato adempimento dell'accordo, nella misura in cui le pretese (i) siano avanzate da un terzo nei confronti di SSM e (ii) siano causate o derivino da azioni o omissioni del fornitore, delle sue società affiliate o dei subappaltatori del fornitore o delle sue società affiliate. Nonostante eventuali disposizioni contrarie in questo accordo, SSM può far valere questa indennità in aggiunta alle riparazioni previste nell'accordo o dalla legge.
 - 12.5. In relazione alle pretese di terzi, SSM conduce, se necessario, le trattative di conciliazione. Su richiesta di SSM, il fornitore deve partecipare a proprie spese alla difesa di tale pretesa. SSM non può accettare alcun accordo che pregiudichi i diritti o gli interessi del fornitore senza il previo consenso del fornitore, che non deve

essere irragionevolmente rifiutato, limitato o ritardato. Il fornitore deve fornire a proprie spese il supporto e la collaborazione ragionevolmente richiesti da SSM in relazione a tali pretese.

- 12.6. La responsabilità di SSM è esclusa nella misura consentita dalla legge.

13. Assicurazione

- 13.1. Il fornitore deve mantenere un'assicurazione generale di responsabilità civile e di responsabilità civile per i prodotti completa, con copertura globale (inclusi USA e Canada), e garantire che le sue aziende collegate mantengano tale assicurazione, che copra lesioni personali, danni materiali, costi di installazione e disinstallazione (adeguamenti) e le perdite finanziarie derivanti da un'assicuratore rinomato e finanziariamente solido. La copertura assicurativa del fornitore e delle sue aziende collegate deve essere di almeno l'equivalente di CHF 10 milioni per sinistro.
- 13.2. Su richiesta, il fornitore deve presentare a SSM un certificato assicurativo che dimostri le coperture richieste ai sensi del punto 13.1.
- 13.3. Il fornitore deve informare SSM con ragionevole anticipo su qualsiasi mancato rinnovo, risoluzione o altra modifica della copertura assicurativa del fornitore o delle sue società collegate.
- 13.4. Questa copertura assicurativa non esonera il fornitore dai suoi obblighi o responsabilità contrattuali.
14. Se il fornitore non soddisfa i requisiti indicati nel punto 13, SSM può risolvere l'accordo in conformità con le disposizioni dei termini e condizioni generali (CGA).

15. Qualità

- 15.1. Il fornitore è consapevole che i prodotti di SSM vengono utilizzati 24 ore al giorno in condizioni impegnative e che pertanto tutti i materiali forniti e i lavori eseguiti dal fornitore devono essere di alta qualità e privi di difetti.
- 15.2. Il fornitore deve seguire i metodi di produzione, le assicurazioni di qualità e altre istruzioni stabilite nel AGA o, se non è stato concordato un AGA tra le parti, rispettare i requisiti di qualità abituali o riconosciuti nel settore di riferimento del fornitore per i beni. Il fornitore è inoltre obbligato a seguire tutte le istruzioni fornite da SSM.
- 15.3. Il fornitore deve conformarsi agli standard ISO 9001 e, se applicabile, ISO 14001 o regolamenti equivalenti.

16. Competitività

- 16.1. Qualora SSM riceva un'offerta da un altro fornitore in grado di fornire beni compatibili con quelli del fornitore attuale, di qualità simile o migliore o con funzionalità simile o superiore, e che inoltre, a discrezione esclusiva di SSM, risultino più vantaggiosi per SSM in termini di prezzo o altre condizioni commerciali rispetto ai beni del fornitore attuale, SSM informerà il fornitore attuale di tale offerta, senza rivelare l'identità dell'altro fornitore. SSM comunicherà i dettagli commerciali dell'offerta al fornitore, il quale dovrà predisporre un piano d'azione entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di SSM, al fine di adeguarsi all'offerta dell'altro fornitore. Il piano d'azione dovrà includere anche l'efficacia in termini di costi di ciascuna attività proposta. SSM esaminerà il piano d'azione e, se necessario, proporrà miglioramenti. Se SSM ritiene che il piano d'azione del fornitore non porterà a un allineamento delle condizioni commerciali dell'altro fornitore entro un termine ragionevole, SSM potrà risolvere il contratto in conformità con i termini e le condizioni generali (CGA). Se le parti concordano sul piano d'azione, svilupperanno un piano di attuazione. Il termine di attuazione non deve superare i 6 mesi dall'accordo delle parti sul piano d'azione. Se il fornitore non rispetta il piano di attuazione, SSM potrà risolvere il contratto, in tutto o in parte, in conformità con i CGA.

17. Mezzi di produzione

- 17.1. Se SSM fornisce al Fornitore mezzi di produzione, modelli, disegni, documentazioni, materie prime, attrezzature operative, apparecchiature di prova o altri strumenti o materiali ("Mezzi di produzione") per la produzione di beni, questi mezzi di

- produzione rimangono sempre di piena proprietà di SSM. SSM fornirà al Fornitore un elenco di questi mezzi di produzione. È a discrezione esclusiva di SSM effettuare, in qualsiasi momento durante gli orari di lavoro locali regolari, un inventario dei mezzi di produzione presso il Fornitore o i suoi subappaltatori, e il Fornitore deve assistere SSM nell'effettuare tale inventario e garantire l'accesso alle persone, alle informazioni e alle strutture pertinenti.
- 17.2. Il Fornitore deve, a proprie spese, garantire la manutenzione regolare e la conservazione in buono stato dei mezzi di produzione, nonché il loro corretto stoccaggio e l'etichettatura, in modo tale che sia sempre chiaramente visibile che i mezzi di produzione appartengono a SSM. Inoltre, il Fornitore deve, a proprie spese, proteggere i mezzi di produzione dal deterioramento o dalla perdita e assicurarli adeguatamente. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni di SSM riguardo ai mezzi di produzione.
- 17.3. Il Fornitore non è responsabile per la normale usura dei mezzi di produzione. SSM ripara o sostituisce i mezzi di produzione usurati a proprie spese, oppure incarica il Fornitore di eseguire la riparazione o la sostituzione secondo le istruzioni di SSM.
- 17.4. Senza il previo consenso di SSM, il Fornitore non può utilizzare i mezzi di produzione per scopi diversi dalla produzione di beni per SSM, né metterli a disposizione di terzi.
- 18. Supporto tecnico**
- 18.1. Su richiesta di SSM, il Fornitore deve fornire immediatamente e gratuitamente a SSM (i) supporto tecnico iniziale per la risoluzione di piccoli problemi relativi ai beni o (ii) supporto tecnico o consulenziale.
- 18.2. Se SSM necessita di supporto tecnico per risolvere problemi più complessi legati ai beni, il Fornitore deve fornire a SSM supporto tecnico di secondo livello a tariffe agevolate rispetto alle tariffe di mercato (salvo nel caso di violazione dell'obbligo di garanzia, in cui il supporto fornito dal Fornitore è sempre gratuito per SSM) da parte di persone con esperienza e competenze adeguate, nonché una formazione approfondita nel supporto tecnico e nella risoluzione dei problemi.
- 19. Sospensione**
- 19.1. SSM ha il diritto di sospendere questo accordo o parti di esso in qualsiasi momento per un periodo totale di 60 giorni di calendario, senza essere responsabile nei confronti del Fornitore.
- 19.2. Se SSM sospende l'accordo o una parte di esso per un periodo totale superiore a 60 giorni di calendario e la decisione di SSM di sospendere l'accordo o una parte di esso non è stata influenzata in modo determinante da una colpa del Fornitore o da una violazione dell'accordo, il Fornitore può richiedere a SSM solo un risarcimento per le spese ragionevoli sostenute per la necessaria custodia esterna e per ulteriori assicurazioni. Se SSM sospende l'accordo o una parte di esso e la decisione di SSM di sospendere l'accordo o una parte di esso è stata influenzata in modo determinante dall'azione di un cliente di SSM, il Fornitore ha diritto a un risarcimento secondo quanto sopra, nella misura in cui tale cliente paga a SSM per la sospensione. In base alle circostanze descritte in questa clausola e su richiesta motivata del Fornitore, il termine concordato per la consegna dei beni interessati o per la prestazione dei servizi interessati sarà esteso al massimo per il periodo di sospensione.
- 19.3. Se SSM sospende l'accordo o una parte di esso per un periodo totale superiore a 60 giorni di calendario e la decisione di SSM di sospendere l'accordo o una parte di esso è stata influenzata in modo determinante da una colpa del Fornitore o da una violazione dell'accordo, il Fornitore sostiene tutti i costi sostenuti e risponde nei confronti di SSM per tutti i danni causati da tale sospensione.
- 19.4. Durante una sospensione, il Fornitore deve depositare, assicurare e proteggere adeguatamente i beni, assicurandosi che le condizioni dei beni non si deteriorino.
- 20. Forza maggiore**
- 20.1. Il termine "Forza Maggiore" si riferisce a un evento che (i) al momento della firma dell'accordo non era prevedibile dalla parte inadempiente, (ii) sfugge all'influenza ragionevole della parte inadempiente e (iii) per cui la parte inadempiente non è responsabile del suo verificarsi o della sua persistenza. Scioperi e interruzioni del lavoro, in cui è coinvolto il personale di una parte o dei suoi subappaltatori, non possono in nessun caso essere considerati eventi di forza maggiore.
- 20.2. Nessuna delle parti coinvolte è responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni derivanti dall'accordo, se tale inadempimento è dovuto a un evento di forza maggiore, a condizione che la parte inadempiente si sia impegnata con la massima diligenza a limitare o eliminare gli effetti negativi dell'evento di forza maggiore e abbia informato l'altra parte entro 3 giorni di calendario dall'insorgere dell'evento di forza maggiore. La parte inadempiente deve presentare all'altra parte, il prima possibile, prove rilasciate dalle camere di commercio locali o da altre istituzioni riconosciute e proporre un piano d'azione per limitare gli effetti negativi dell'evento di forza maggiore sull'altra parte. La parte inadempiente deve informare l'altra parte su tutti gli sviluppi significativi relativi a un evento di forza maggiore. Entrambe le parti devono adempiere alle loro obbligazioni contrattuali che erano già scadute prima dell'insorgere di un evento di forza maggiore. Il rispetto di questa clausola è una condizione necessaria affinché la parte inadempiente possa invocare un evento di forza maggiore.
- 20.3. Dopo la cessazione di un evento di forza maggiore, la parte inadempiente informa immediatamente l'altra parte e si impegna con la massima diligenza a riprendere senza indugi l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 20.4. Se un evento di forza maggiore dura più di 30 giorni di calendario, la parte non inadempiente può risolvere l'accordo in qualsiasi momento, in conformità con le disposizioni generali, senza essere responsabile nei confronti della parte inadempiente.
- 21. Cessazione ed effetti della cessazione**
- 21.1. SSM può terminare il contratto in qualsiasi momento inviando al fornitore una comunicazione con un preavviso di 15 giorni.
- 21.2. Entrambe le parti possono risolvere il contratto o parti di esso in qualsiasi momento con effetto immediato mediante comunicazione all'altra parte, nel caso in cui (i) venga richiesta o emessa un'ingiunzione temporanea, venga approvato un concordato volontario o venga presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza o venga emesso un provvedimento di insolvenza nei confronti dell'altra parte, oppure (ii) si verificano circostanze che consentano al tribunale o a un creditore di nominare un curatore, un amministratore giudiziario o un amministratore, di presentare una domanda di liquidazione, di emettere un'ordinanza di liquidazione o di avviare altre procedure simili o equivalenti nei confronti o da parte dell'altra parte a causa della sua insolvenza o a seguito di debiti.
- 21.3. SSM può risolvere il contratto o parte di esso in qualsiasi momento con effetto immediato mediante comunicazione al fornitore, nel caso in cui il fornitore commetta una violazione sostanziale del contratto, inclusa, ma non limitata a, una violazione dei punti 3.6, 3.7, 5.9, 8.2, 10.10, 13.5, 15.1 o 19.4, e tale violazione non sia stata riparata entro 10 giorni dalla ricezione di una richiesta da parte di SSM di porre rimedio alla violazione, o nel caso in cui non sia stato in grado di porre rimedio, o se non ha fornito adeguate garanzie di adempimento.
- 21.4. Il fornitore può risolvere il contratto e qualsiasi ordine o parte di esso in qualsiasi momento con effetto immediato mediante comunicazione a SSM, nel caso in cui SSM commetta una violazione sostanziale del contratto e tale violazione non sia stata riparata o non siano state fornite adeguate garanzie di prestazione entro 10 giorni dalla ricezione di una comunicazione del fornitore per la riparazione della violazione.
- 21.5. Entrambe le parti prendono, in buona fede, misure economicamente ragionevoli per limitare i costi di cessazione. Il fornitore si impegna a fare il possibile per annullare tutti gli

Condizioni generali per l'acquisto di merci e servizi (Italia)

- ordini di componenti e materiali interessati o per utilizzare tali componenti e materiali per ordini di altri clienti.
- 21.6. In caso di cessazione, SSM paga al fornitore le merci già consegnate ma non pagate e i servizi già forniti ma non pagati al momento dell'entrata in vigore della cessazione, a condizione che tali beni e servizi siano conformi all'accordo. Il fornitore deve restituire a SSM tutte le somme ricevute da SSM che superano l'importo corrispondente a tali beni e servizi e, salvo diversa comunicazione da parte di SSM, deve annullare o utilizzare a proprie spese e a proprio rischio tutte le merci, componenti e parti non ancora consegnate, nonché i servizi, conformemente al punto 20.5. Al fornitore non spettano ulteriori somme.
- 21.7. La cessazione dell'accordo non pregiudica i diritti di SSM di richiedere sanzioni e risarcimenti in conformità a questo accordo, secondo la legge o secondo il diritto equitativo.
- 21.8. Le disposizioni dell'accordo che devono esplicitamente sopravvivere alla cessazione o il cui carattere o contesto suggeriscono che debbano sopravvivere alla cessazione rimangono pienamente in vigore, inclusi, ma non limitati a, le clausole nelle CGA relative a garanzia, rimedi, proprietà intellettuale, riservatezza, responsabilità, indennizzo, effetti della cessazione, nonché legge applicabile e giurisdizione.
- 22. Legge applicabile e giurisdizione**
- 22.1. Il contratto e tutte le controversie che sorgono o sono collegate al contratto sono soggetti al diritto italiano, escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
- 22.2. Se sorgono controversie dal contratto o in relazione ad esso, ciascuna parte può informare l'altra parte per iscritto, allegando le relative prove di tali controversie. Dopo la notifica scritta, le parti cercheranno in buona fede di risolvere la controversia; se, per qualsiasi motivo, le parti non sono in grado di risolvere la controversia entro 30 giorni di calendario dalla notifica scritta, ciascuna parte può avviare un procedimento ai sensi del punto 21.3.
- 22.3. Per tutte le controversie, dispute o pretese che sorgono o sono collegate al contratto, comprese, ma non solo, la loro validità, invalidità, violazione o risoluzione, sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari presso la sede legale di SSM.
- 23. Varie**
- 23.1. Il contratto rappresenta l'intero accordo e la comprensione delle parti riguardo all'oggetto e sostituisce tutte le precedenti conversazioni e accordi in merito.
- 23.2. Il rapporto tra le parti è quello di contraenti indipendenti. Le parti non sono considerate rappresentanti o partner, né sono coinvolte in una joint venture in virtù del contratto. Il contratto non crea un rapporto di lavoro tra SSM (o una società affiliata di SSM) e il fornitore, né tra SSM (o una società affiliata di SSM) e i dipendenti del fornitore incaricati dell'esecuzione del contratto.
- 23.3. Entrambe le parti devono eseguire o far eseguire, a proprie spese, tutti i documenti, le pratiche, gli atti e le questioni necessarie o appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione di questo contratto.
- 23.4. Le modifiche alle CGA, inclusa questa clausola, devono essere effettuate per iscritto e firmate da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le parti. Le modifiche all'ordine devono essere effettuate per iscritto. I termini "in forma scritta", "scritto" e espressioni simili utilizzati nel contratto indicano una comunicazione in forma fisica, stampabile o generata dal sistema, trasmessa di persona, tramite File Transfer Protocol (FTP), e-mail, posta o fax.
- 23.5. SSM può trasferire, cedere o delegare a uno dei suoi affiliati i diritti e gli obblighi derivanti da questo contratto, a propria discrezione e in qualsiasi momento. Salvo che in questo contratto non sia espressamente previsto diversamente, le parti concordano che i loro diritti e obblighi ai sensi di questo contratto non possono essere trasferiti, ceduti o delegati senza il previo consenso dell'altra parte. Tale consenso non deve essere rifiutato, ritardato o subordinato a condizioni senza giustificazione. Il contratto è vincolante per le parti e i loro successori legali e cessionari.
- 23.6. Qualora una disposizione del contratto venga dichiarata invalida o inapplicabile da un tribunale competente, il contratto rimarrà in vigore e valido in tutti gli altri suoi elementi, escluse le disposizioni in questione. In tal caso, le parti si impegnano a negoziare in buona fede una clausola sostitutiva per la disposizione dichiarata invalida o inapplicabile, che si avvicini il più possibile all'intento delle parti al momento della conclusione del contratto.
- 23.7. Il mancato esercizio da parte di una parte di una disposizione del presente contratto non deve essere interpretato come una rinuncia al diritto di tale parte di far valere tale disposizione o qualsiasi altra disposizione o diritto in un momento successivo. Pertanto, il fornitore rinuncia a far valere un eventuale diritto di ritenzione.
- 23.8. I diritti e i rimedi per difetti che SSM ha a disposizione ai sensi del presente contratto sono cumulativi e non escludono diritti o rimedi per difetti che esistono ai sensi della legge o dell'equità.
- 23.9. Le CGA sono disponibili nella lingua locale e in inglese. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche, prevale la versione inglese.
- 23.10. Tutte le informazioni, comunicazioni, richieste, approvazioni, accettazioni, conferme, rivendicazioni, pretese, dichiarazioni di rinuncia e tutte le altre comunicazioni richieste o consentite nell'ambito dell'accordo ("Comunicazione/e") devono essere effettuate per iscritto e indirizzate all'indirizzo postale o e-mail indicato della parte interessata.
- Le comunicazioni possono essere consegnate tramite consegna personale, servizio di corriere internazionale (con tutte le spese pagate in anticipo) o via e-mail, con la precisazione che una comunicazione riguardante una violazione o una cessazione dell'accordo deve essere consegnata anche tramite consegna personale o servizio di corriere internazionale (con tutte le spese pagate in anticipo) se inviata via e-mail. Una comunicazione è considerata legalmente efficace solo quando è pervenuta all'altra parte e la parte che presenta la comunicazione ha soddisfatto i requisiti di cui a questa clausola. Ai fini della frase precedente, una comunicazione inviata via e-mail, che deve essere anche consegnata tramite consegna personale o servizio di corriere internazionale, è considerata ricevuta non appena è disponibile una conferma di ricezione per la comunicazione trasmessa tramite questo metodo di consegna. Tutte le comunicazioni che devono essere effettuate nell'ambito di questo accordo devono essere redatte in inglese o nella lingua del paese in cui ha sede SSM.

Ottobre 2024